

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XLVIII

N. 4

CORTE DEI CONTI

Sezioni Riunite

**Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche
di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate
dal Parlamento nel periodo gennaio-aprile 1995**

*(Articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)*

Comunicata alla Presidenza il 27 luglio 1995

12-CDC-CQO-0004-0

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 1995

INDICE

Deliberazione	<i>Pag.</i>	5
Relazione:		
1. Dati e valutazioni d'insieme	»	6
2. Le misure correttive degli andamenti di finanza pubblica	»	9
3. Osservazioni relative a singole leggi	»	11
3.1 Legge n. 747 del 20-12-1994	»	11
3.2 Legge n. 22 del 21-1-1995	»	12
3.3 Legge n. 35 del 16-2-1995	»	13
3.4 Legge n. 93 del 27-3-1995	»	14
3.5 Legge n. 95 del 29-3-1995	»	15
Appendice:		
TAVOLA 1. Elenco delle leggi pubblicate nel periodo gennaio-aprile 1995.	»	19
TAVOLA 2. Oneri finanziari indicati da leggi pubblicate nel periodo gennaio-aprile 1995	»	20
TAVOLA 3. Quadro riassuntivo dei mezzi di copertura	»	21
Schede di copertura	»	22



La Corte dei Conti

a Sezioni riunite in sede referente,
composte dai magistrati:

PRESIDENTE: Giuseppe CARBONE

COMPONENTI Ferdinando ANGELINI
Manin CARABBA
Mario ALEMANNI
Pelino SANTORO
Francesco BATTINI
Maurizio MELONI
Rita ARRIGONI
Giuseppe M.I. BELLISARIO
Paolo NERI (rel.)
Maria SANTORO D'AMBROSIO
Gaetano D'AURIA
Carlo CHIAPPINELLI
Ermanno GRANELLI
Gabriele AURISICCHIO
Maurizio PALA
Marco PIERONI

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 11 ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

VISTO l'art. 4 del D.L. 28 giugno 1995, n. 248;

UDITO, nella Camera di Consiglio del 21 luglio 1995, il relatore consigliere Paolo NERI;

PRESENTE il vice Procuratore generale Cinthia PINOTTI;

ha deliberato la seguente

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 1995

1. Dati e valutazioni d'insieme

La produzione legislativa del primo quadrimestre dell'anno in corso è stata piuttosto intensa, anche se ad un livello inferiore a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, nel quale peraltro ebbe luogo la fine della legislatura: sono state infatti pubblicate 51 leggi (contro le 98 dei primi quattro mesi del 1994), di cui 29 di ratifica di accordi internazionali e 14 di conversione di decreti-legge.

Le leggi che hanno dichiarato conseguenze di carattere finanziario sono 31, di cui 9 di conversione di altrettanti decreti-legge; a queste ultime va peraltro ricondotta la grande maggioranza degli oneri previsti, mentre le leggi di ratifica di accordi internazionali (17) hanno un rilievo finanziario estremamente contenuto, spesso di pochi milioni annui.

Tra le leggi di spesa, soltanto due sono di iniziativa parlamentare; numerosi sono invece gli emendamenti che hanno modificato in particolar modo gli originari testi dei decreti legge introducendo anche — come indicato nei paragrafi che seguono — disposizioni suscettibili di determinare oneri non quantificati e non coperti e rendendo comunque per lo più scarsamente utilizzabili le relazioni tecniche inizialmente apprestate.

La complessiva incidenza finanziaria, anche per l'ulteriore ridimensionamento dei fondi speciali operato con la manovra di bilancio per il 1995, è molto al di sotto della media dei corrispondenti periodi dei precedenti esercizi e comunque leggermente inferiore anche al primo quadrimestre 1994: nell'arco compreso nel bilancio biennale, che si estende peraltro dal 1994 al 1997 per effetto dell'origine nel 1994 stesso di una parte rilevante degli oneri recati dalla legislazione di spesa definitivamente approvata nel primo quadrimestre dell'anno in corso, i nuovi oneri sono infatti pari a 15.200 miliardi, di cui circa 7.000 recati dai due provvedimenti con i quali si è fatto fronte — in gran parte facendo ricorso a specifiche entrate — ai danni provocati dalle alluvioni del novembre 1994.

Per le restanti leggi di spesa, la forma di copertura di gran lunga prevalente è, come di consueto, costituita dall'utilizzazione degli accantonamenti dei fondi speciali. In alcuni casi tali accantonamenti sono stati utilizzati in difformità rispetto alle finalizzazioni sommariamente indicate dalla legge finanziaria: si tratta in particolare della legge 22 — dove peraltro, trattandosi di calamità naturali, l'eccezione al generale divieto dell'utilizzazione in difformità nei provvedimenti d'urgenza è espressamente prevista dalla legge 468 — e della legge 85, dove la disposizione è stata inserita in sede di conversione dell'originario decreto-legge.

La quota di spese permanenti, anche se non esigua, è comunque meno rilevante della media degli ultimi esercizi: si tratta infatti di circa 880 miliardi annui, di cui 390 recati dalla legge 35, che prevede una specifica entrata, e 450 recati dalla legge 130 per spese di personale, peraltro accuratamente quantificate. Resta aperto il dubbio — su cui si rinvia al successivo punto 3.4 —, suscitato dall'ambiguità della formulazione della norma, circa la limitazione al triennio dei rilevanti oneri derivanti dai benefici alle famiglie numerose di cui alla legge 85.

La quota delle spese pluriennali non modulabili derivanti da limiti di impegno e oneri di ammortamento mutui, anche se molto ridotta rispetto al passato, è tutt'altro che trascurabile: sono infatti previsti oneri a tale titolo per 1.117 miliardi annui fino al 2005, ridotti a 577 a partire dal 2006 per un ulteriore decennio (leggi 738, 22 e 85).

In un caso (legge n. 22, specificamente esaminata al successivo punto 3.2), inoltre, si è fatto ricorso ad un accantonamento per il quale non era prevista dalla legge finanziaria l'utilizzabilità a tale titolo.

In tal modo, non soltanto si è provveduto a fronteggiare un onere corrente attuale diluendo la spesa su un gran numero di esercizi, il primo soltanto dei quali è collocato nel triennio, ma si è utilizzato altresì a copertura di un onere ventennale non modulabile un accantonamento per il quale era originariamente prevista una diversa modalità di utilizzazione.

Tale operazione, anche se non espressamente vietata dalle attuali norme di contabilità, appare comunque in contrasto con la specifica destinazione di determinati accantonamenti a limiti di impegno e rate ammortamento mutui formalizzata nelle tab. A e B delle leggi finanziarie degli ultimi anni.

Va ricordato a questo proposito che il divieto al riguardo è invece contenuto nel disegno di legge A.C. 2479, già approvato dal Senato, su cui la Corte si è già espressa in termini estremamente positivi nel capitolo dedicato alla legislazione di spesa della recente relazione annuale.

Sempre in tema di ammortamento mutui, anche la legge n. 738 del 27.12.94 – di conversione del D.L. 22.11.94, n. 643 – desta notevoli perplessità.

Essa trae origine – attraverso ripetute reiterazioni – dal D.L. n. 471 del 23 novembre 1993, e contiene l'ennesima serie di norme inerenti alla soppressione dell'EFIM e questioni connesse.

Sotto il profilo degli oneri finanziari la legge stessa contiene una sola previsione espressa di spesa: si tratta della norma (art. 11 commi da 1 a 3) che, nel porre a disposizione del commissario liquidatore del soppresso EFIM ulteriori 5000 miliardi, autorizza la Cassa depositi e prestiti a effettuare anticipazioni di cassa da rimborsare dallo Stato in venti annualità a decorrere dal 1995, con un corrispondente onere di 775 miliardi per il 1995 e di 550 annui a partire dal 1996.

La relazione tecnica – limitata a poche righe – non contiene elementi nè sulle esigenze complessive della liquidazione nè sulla specifica destinazione delle ulteriori anticipazioni autorizzate.

Tale carenza, oltre gli ovvi inconvenienti connessi alla programmazione della spesa e al reperimento dei mezzi per farvi fronte, non consente neppure di comprendere se nell'ambito delle risorse poste globalmente a disposizione della gestione vi sia effettiva capienza per le numerose ulteriori spese via via poste a carico della gestione stessa dalle norme sopravvenute, ivi comprese talune della legge in esame, nonchè da ultimo dalla legge n. 95 del 29.3.95 (su cui cfr. il successivo punto 3.5).

Da un punto di vista generale, va poi posto in rilievo che anche nel caso presente si ricorre all'*indebitamento per fronteggiare oneri* che, anche se derivanti dall'emersione in bilancio di situazioni debitorie latenti, restano di natura corrente: ciò determina, come già evidenziato dalla Corte, una alterazione delle risultanze generali della gestione con particolare riguardo ai saldi, rendendo così meno trasparente il confronto tra gli obiettivi stabiliti dai documenti di finanza pubblica e i concreti risultati raggiunti.

Inoltre, l'intervento di ripianamento disposto dalla legge in esame, come già quello di cui alla legge n. 33/93, avviene a carico degli esercizi futuri (alla copertura si provvede infatti nell'ambito del triennio mediante l'utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dell'accantonamento iscritto nel bilancio 1994): da ciò derivano non soltanto negative conseguenze connesse all'irrigidimento della spesa, ma anche margini di copertura più stretti nell'ambito del triennio per le minori disponibilità residue di copertura negli anni successivi al primo e, per gli anni successivi, gli elementi di rischio comuni a tutte le spese non modulabili per il progressivo indebitamento nel tempo delle risorse di copertura apprestate con la corrispondente manovra di bilancio.

Oltre all'espressa previsione di spesa di cui si è finora discusso, la legge in argomento contiene ulteriori disposizioni delle quali derivano o possono derivare nuovi oneri per l'erario, di cui non è stata operata alcuna quantificazione.

Si tratta, in particolare, dell'ampliamento della durata dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria da parte delle società controllate dall'EFIM (art. 1 comma 1), del mantenimento in servizio di dipendenti al fine di assicurare i livelli minimi produttivi (art. 1 comma 2), dell'estensione del programma di prepensionamenti, previsto per i dipendenti delle società controllate dall'EFIM, al personale dell'EFIM stesso in servizio alla data del 21 luglio 1993 (art. 10 comma 3).

La copertura degli oneri a carico della gestione liquidatoria, espressamente disposta peraltro solo per la seconda delle tre disposizioni avanti citate, appare del tutto insoddisfacente, come in tutti i casi in cui si faccia riferimento a trasferimenti già avvenuti in epoca anteriore al sorgere del nuovo onere da coprire senza dare esauriente indicazione delle somme già destinate alle varie esigenze da soddisfare e di quelle eventualmente ancora libere.

Per quanto riguarda infine le disposizioni introdotte nel procedimento di conversione del precedente decreto-legge, oggetto di messaggio presidenziale alle Camere per violazione dell'art. 81, comma 4 Cost., esse sono state nuovamente inserite (art. 1 comma 2-bis e art. 10 comma 6-bis), ma, anche se manca tuttora una quantificazione degli oneri, gli stessi debbono ritenersi comunque coperti in quanto i nuovi benefici sono stati ora ricompresi nei limiti quantitativi totali già approvati.

Come risulta dalle osservazioni ora formulate e da quelle contenute nei paragrafi che seguono, gli oneri espressamente indicati non esauriscono quelli effettivamente derivanti dalla legislazione del quadrimestre, per la presenza - nelle leggi di spesa - di ulteriori oneri non quantificati o quantificati in modo insufficiente.

Per quanto riguarda invece le leggi espressamente indicate come prive di oneri, soltanto quella relativa all'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse (n. 104 del 7.4.95, di conversione del D.L. 8.2.95 n.32, che trae origine dal D.L. 9.8.93, n. 285) desta qualche perplessità sulla sua reale neutralità finanziaria per la previsione (art. 2) di spese non quantificate derivanti dal rafforzamento di organismi di supporto del Ministero del bilancio, la cui copertura è posta a carico del Fondo ex art. 19 del d. lgs. 96/93: a parte l'impropria allocazione di spese di carattere organizzativo in un fondo avente finalità operative, non vengono infatti fornite notizie utili a valutare l'effettiva adeguatezza delle risorse rispetto alle esigenze complessive cui il fondo stesso è destinato a far fronte.

Contemporaneamente, inoltre, risulta dalle dichiarazioni del Governo alla Commissione bilancio del Senato del 29.3.95 che le aziende operanti nelle aree depresse del territorio nazionale vantano crediti per un ammontare complessivo di 9000 miliardi,

dovuti dallo Stato a titolo di intervento ordinario, e che occorre inoltre concedere nuovi aiuti per poter usufruire dei contributi erogati nell'ambito del quadro comunitario di sostegno.

In tema infine di tecnica di quantificazione degli oneri, si è già detto che molte relazioni tecniche — con particolare riguardo a quelle che accompagnano i disegni di legge di conversione dei decreti-legge — risultano scarsamente utilizzabili.

Non si può pertanto che rinnovare l'auspicio, già ripetutamente espresso, di un superamento delle attuali norme limitative della compilazione della relazione tecnica; in tal modo, le necessità di rispetto dei tempi dei procedimenti, specie di conversione, potrebbero essere anche meglio soddisfatte rispetto all'attuale facoltà — peraltro di infrequente esercizio — delle commissioni parlamentari competenti di richiedere volta per volta la relazione tecnica stessa.

Nella legge 43 del 23.2.95 si è avuto un caso di vistoso errore materiale della quantificazione e della relativa copertura dell'onere recato da una disposizione di spesa introdotta su emendamento: infatti, dalla semplice moltiplicazione dell'importo capitaro previsto per il numero di abitanti risultanti dall'ultimo censimento — e detratto l'importo già erogato a legislazione vigente — risulta uno scostamento di oltre 4 miliardi rispetto alla quantificazione risultante dal testo legislativo (23,8 miliardi) ed alla relativa copertura.

Va inoltre richiamata l'attenzione sulla possibilità di effetti indiretti di norme di per sé finanziariamente neutre.

Un esempio in tal senso è offerto dalla legge 46 del 24.2.95: con il parere contrario del Governo si è infatti disposto che il volume della produzione (art. 2-bis) e l'assegnazione della quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato in piani approvati e realizzati (art. 2 comma 2-bis) siano accertati mediante autocertificazione. Qui il rischio deriva dall'eventuale cattivo funzionamento di procedure in sé neutre ed è costituito dalla possibilità di sanzioni comunitarie, che il Governo ha quantificato, in Commissione bilancio, in 140 miliardi.

Come si è detto, nel periodo in esame sono state pubblicate numerose leggi di ratifica di accordi internazionali. Gli oneri ad esse recati, di norma assai ridotti, sono generalmente quantificati in modo accurato e le coperture sono corrette.

Tuttavia, in due casi (leggi 148 e 150, entrambe del 12.4.95), oneri non quantificati relativi all'istituzione di uffici di rappresentanza, alla creazione di una banca dati per supporto tecnico agli investimenti e all'istituzione di borse di studio sono stati posti a carico dell'ENIT in contrasto con il disposto dell'art. 11-ter, comma 5, della legge 468/78, che prevede appunto la quantificazione degli oneri a carico degli enti del settore pubblico, nonché la relativa valutazione in parte degli enti interessati.

2. Le misure correttive degli andamenti di finanza pubblica

Come già rilevato nella precedente relazione quadrimestrale, l'effetto combinato dell'aumento dei tassi internazionali e dell'aumento del differenziale tra i tassi di interesse sui titoli pubblici italiani e in quelli dei Paesi finanziariamente più solidi ha determinato le condizioni, nei primi mesi del corrente esercizio, per un grave sconfinamento dell'onere per interessi.

Per evitare la pericolosa divergenza dagli obbiettivi di riequilibrio che si andava così delineando, il Governo è intervenuto con il D.L. 23.2.95, n. 41, convertito con notevoli —

ma nel complesso non determinanti — modifiche con la legge 22.3.95, n. 85 («Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse»).

Interrompendo una tendenza che si era andata manifestando nell'ultimo biennio, le misure adottate riguardano — in termini di riduzione del fabbisogno — per circa tre quarti il lato dell'entrata e soltanto per il rimanente quarto quello della spesa. Tale scelta appare comunque dovuta soprattutto all'urgenza di apportare le correzioni ritenute necessarie, che ha indotto a privilegiare la leva fiscale — efficace anche nel brevissimo periodo — piuttosto che i risparmi di spesa, dove, come è noto, gli interventi operano per lo più con minore immediatezza e maggiori difficoltà.

Un'altra caratteristica degli interventi è quella di comportare — sul versante delle riduzioni di spesa — effetti maggiori in termini di competenza piuttosto che sul fabbisogno, riequilibrando così parzialmente — per la minore entità delle cifre — gli effetti di segno opposto della manovra di bilancio per il 1995.

Pur non trattandosi nella maggior parte dei casi di misure di carattere strutturale, espressione questa da riservare ad interventi organici destinati a creare assetti stabili di medio/lungo periodo, è indubbio che la maggior parte degli interventi rivestono carattere permanente, garantendo così nel complesso effetti sui saldi costanti nel triennio, ed anzi più rilevanti nei due esercizi successivi al primo perchè estesi all'intero arco di dodici mesi anzichè ai soli dieci del 1995.

Per quanto riguarda le spese, si tratta di risparmi provenienti in massima parte dalla riduzione degli stanziamenti di bilancio e dal blocco degli impegni di spesa, nonchè della riduzione delle quote di dei fondi speciali, con esclusione di taluni accantonamenti.

Scostamenti rispetto agli effetti preventivati, in misura difficile da prevedere, ma che dovrebbe comunque risultare abbastanza contenuta, appaiono peraltro probabili, per i motivi del resto già in parte indicati nella relazione tecnica: si tratta, in particolare, per quanto riguarda la riduzione degli stanziamenti, delle difficoltà connesse all'individuazione delle disponibilità esistenti e alla non operatività dei tagli per le spese vincolate, nonchè agli elementi di discrezionalità introdotti nel testo definitivo (art. 2 comma 2-bis); per quanto riguarda il blocco degli impegni, all'esclusione anche qui delle spese vincolate ed alle eventuali deroghe consentite dall'art. 2 comma 6.

Sul lato dell'entrata, dove peraltro la relazione tecnica è molto più sintetica, gli incrementi appaiono invece con ogni probabilità suscettibili di scostamenti entro margini modestissimi rispetto alle previsioni, per la concentrazione degli incrementi stessi soprattutto sulla imposizione indiretta, con aumenti delle aliquote IVA e dei prezzi dei prodotti energetici, nonchè su taluni anticipi e condoni.

Nel complesso le maggiori entrate derivanti da interventi di carattere permanente assommano per il 1995 a circa due terzi del totale e riguardano in massima parte l'imposizione indiretta. Le misure straordinarie, pari al residuo terzo, riguardano le imposte sui redditi e sono costituite — per la quasi totalità — dall'anticipo dell'imposta straordinaria sul patrimonio delle imprese (2.100 miliardi, con corrispondente riduzione per l'esercizio successivo), da misure varie relative alla tassazione delle imprese (2.030 miliardi) e dalla sanatoria delle violazioni in materia di tasse automobilistiche (1.200 miliardi).

L'esaurimento degli effetti delle misure straordinarie negli esercizi successivi al primo dovrebbe essere compensato dall'intero dispiegarsi degli effetti degli aumenti delle

aliquote e dei prezzi dei prodotti energetici, e dalla riduzione, a partire dei redditi del 1995, del limite di detraibilità degli oneri ai fini IRPEF dal 27 al 22%. Tale ultima misura, come è stato osservato, non appare peraltro in armonia con l'enunciato favore per forme previdenziali integrative; essa potrebbe inoltre indebolire la contrapposizione di interessi che induce a richiedere ai soggetti che forniscono prestazioni detraibili l'attestazione dei pagamenti effettuati.

La legge in argomento contiene anche disposizioni da cui derivano nuove spese.

In particolare, l'art. 9 comma 4 prevede la contrazione di mutui per la realizzazione di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale con ammortamento a totale carico dello Stato nell'ambito del limite di impegno decennale di 540 miliardi per il 1996, limite che consentirà l'attuazione di operazioni per circa 3.000 miliardi.

Su tale spesa non si hanno specifiche osservazioni da formulare, se non quella di carattere generale ripetutamente espressa relativa agli aspetti negativi di tale tipo di interventi, tra cui principalmente l'irrigidimento del bilancio per un rilevante numero di esercizi per la non modulabilità della spesa, cui corrispondono diritti di credito, e l'incidenza dell'onere esclusivamente su esercizi successivi a quello in corso, con conseguente sostanziale rinvio della copertura della spesa stessa alle future manovre per la rilevante forbice tuttora esistente tra saldi tendenziali e saldi programmatici.

In secondo luogo, l'art. 47-quinquies, aggiunto in sede di conversione, prevede nuovi oneri per complessivi 300 miliardi nel 1995 e 1.000 per ciascuno degli esercizi 1996 e 1997 per maggiorazione d'assegni familiari e proroga di benefici fiscali a favore di famiglie numerose. Premesso, sotto il profilo della quantificazione, che la norma è formulata in modo che la spesa non possa eccedere lo stanziamento, va preliminarmente osservato che dalla formulazione stessa non risulta chiaramente soprattutto per la mancanza dell'indicazione dell'onere a regime prescritta dall'art. 11-quater, terzo comma, della legge 468/78 se si tratti di spesa temporanea o permanente, come potrebbe invece desumersi da talune locuzioni utilizzate («a partire dal 1° luglio 1995.....» per gli anni successivi al 1995.....»).

Per la copertura della spesa vengono prevalentemente utilizzati accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, parzialmente in difformità dalle destinazioni ordinarie. Una parte degli oneri (100 miliardi per il 1995 e 200 rispettivamente per il 1996 e 1997) sono a carico delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal provvedimento stesso: risultano così ridotti, per tali importi, gli effetti positivi sui saldi prodotti dalla legge in esame.

3. Osservazioni relative a singole leggi

3.1 Legge n. 747 del 29.12.94 - «Ratifica ex esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15.4.94» e legge n. 18 del 2.1.95 - «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'AIEA, l'UNESCO e il Governo italiano sul Centro internazionale di fisica teorica di Trieste».

Entrambe le leggi sopra indicate prevedono oneri permanenti, quantificati rispettivamente in 8 e 20 miliardi l'anno e coperti con ordinari capitoli di bilancio.

Tale copertura non appare corretta.

Infatti, anche se in gran parte - ma non totalmente, come risulta dalla relazione tecnica alla legge 747 - oneri analoghi erano già a carico dell'erario nell'ambito di

precedenti trattati internazionali, sembra indubbio che gli organismi ed istituti connessi a tali trattati siano venuti a cessare con la cessazione dell'operatività dei trattati stessi – e pertanto dei relativi oneri – e siano stati sostituiti da nuovi organismi ed istituti: gli oneri per il funzionamento di questi ultimi appaiono pertanto «nuovi» in senso tecnico ed occorre di conseguenza la loro corretta copertura.

Del resto, se si trattasse di oneri già compresi nella legislazione vigente, l'indicazione del capitolo di bilancio di allocazione dei fondi sarebbe di ritenersi puramente ricognitiva e priva del valore di «copertura» e, di conseguenza, del tutto pleonastica nel testo legislativo.

L'effettiva copertura di nuove spese mediante utilizzo di disponibilità di bilancio, prevista dall'art. 11-ter comma 1 lett. c) della legge 468/78, non può però essere ritenuta ammissibile per le spese permanenti, come ripetutamente rilevato dalla Corte, sia per l'intrinseca incompatibilità tra il carattere permanente della spesa e quello eminentemente transitorio delle disponibilità di bilancio, sia per l'impraticabilità oltre i due esercizi successivi al primo del bilancio triennale della regola, stabilita dalla norma avanti citata, della limitazione dell'incremento dei capitoli utilizzati.

Inoltre, in entrambi i casi in esame, all'utilizzo in parola si fa ricorso anteriormente alla presentazione del disegno di legge di assestamento – in contrasto con la ripetuta norma della legge 468 – ed anzi, per quanto concerne la legge n. 747, addirittura nell'esercizio precedente.

3.2 Legge n. 22 del 21.1.95, di conversione del D.L. 24.11.94, n. 646 – «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994».

La legge è diretta a consentire l'effettuazione di primi interventi d'urgenza nelle zone colpite attraverso soprattutto il finanziamento di regioni ed enti locali: a tal fine è prevista una spesa complessiva di 1.320 miliardi nel 1994 e di 40 circa nel 1995, nonché di 48 nel 1996 e di 27 annui a partire dal 1997 per oneri di ammortamenti di mutui ventennali per l'ammontare massimo di 500 miliardi, che la legge stessa autorizza gli enti locali a contrarre.

Sotto il profilo della quantificazione – per la quale la relazione tecnica è utilizzabile soltanto in parte per le modifiche apportate in sede di conversione al testo originario – non vi sono particolari osservazioni da formulare, in quanto si tratta, nella quasi totalità, di tetti di spesa per primi interventi a fronte di danni non ancora determinati.

Peraltro, non risultano forniti gli elementi di calcolo per la maggior spesa per interessi – derivante dallo slittamento dei termini di talune entrate fiscali e contributive (art. 6 e 7 comma 1) – valutata in 120 miliardi nel testo originario; per di più, tale quantificazione è stata tenuta ferma, nonostante i maggiori oneri che potrebbero derivare dalla possibilità – introdotta in sede di conversione – di rateizzare, senza interessi, i versamenti contributivi differiti.

Non è stata inoltre effettuata alcuna quantificazione – né copertura – degli eventuali oneri derivanti dalla autorizzazione (art. 9) al personale statale, delle regioni e degli enti locali impegnato nelle attività di soccorso ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Per quanto riguarda la copertura, per la maggior parte degli oneri si fa ricorso ad accantonamenti dei fondi speciali, utilizzati per finalità difformi da quelle originariamente considerate, eccezione questa consentita dall'art. 11-bis comma 4 della legge 468/78 per fronteggiare calamità naturali.

Due norme di copertura suscitano peraltro notevoli perplessità.

La prima (art. 1 commi 3 e 4) - di cui si è già fatto cenno nel paragrafo iniziale - riguarda la copertura dell'onere derivante dal concorso dello Stato all'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali nel limite di 500 miliardi: a tale spesa (48 miliardi nel 1996 e 27 annui a partire dal 1997) si provvede mediante ricorso alla proiezione per il 1996 di un accantonamento del fondo speciale 1994 relativo alla Presidenza del Consiglio per il quale non era prevista l'utilizzabilità a titolo appunto di rata ammortamento mutui.

In secondo luogo, la spesa di 100 miliardi prevista dall'art. 10 trova copertura sulle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura; di tali disponibilità non soltanto non è stata data alcuna dimostrazione, ma esse sono state anche messe in dubbio dal Tesoro, ciò che ha indotto la Commissione Bilancio del Senato ad esprimere parere contrario alla copertura stessa.

3.3 Legge n. 35 del 16.2.95, di conversione del D.L. 19.12.94, n. 691 - «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade nel mese di novembre 1994».

La legge in oggetto prevede una serie di interventi finalizzati - a seguito delle prime misure per il superamento dell'emergenza, di cui alla legge 22, esaminata al punto precedente - al ripristino, per quanto possibile, degli assetti territoriali e produttivi delle zone colpite. Per tali interventi è quantificato - e recepito dalla norma di copertura (art. 10) - un onere complessivo di 2.745 miliardi nel 1995, 2.115 nel 1996, 733 nel 1997 e nel 1998, 643 nel 1999, nonché un onere a regime di 403 miliardi annui a partire dal 2000; in realtà, peraltro, per effetto di modifiche riduttive apportate nel corso dell'esame parlamentare all'art. 2 primo comma - a fronte delle quali non si è peraltro provveduto ad una corrispondente riformulazione della norma di copertura - l'onere risulta diminuito di 13 miliardi annui a partire dal 1998.

La copertura degli oneri - nella misura in cui essi sono stati normativamente quantificati - appare congrua: la rilevanza finanziaria degli interventi ha infatti indotto a ricorrere ad apposite entrate tributarie, in parte straordinarie (tributo in cifre fisse dovuto dai soggetti passivi IRPEF con reddito 1994 superiore a 100 milioni e tributo pari all'1% del reddito 1994 dovuto dai soggetti passivi IRPEG) e in parte permanenti (istituzione di una addizionale del 50% all'imposta di bollo sugli estratti conto bancari), la cui quantificazione appare convincente anche perchè basata su dati concreti, relativi a tributi già in essere. A causa dell'insufficienza di tali entrate nel breve/medio periodo (anni 1995 e 1996), nel quale si concentra la quasi totalità delle spese, è stata peraltro prevista l'utilizzazione, a titolo di anticipazione e rispettivamente per 1.000 e 1.365 miliardi, delle disponibilità finanziarie relative all'edilizia residenziale pubblica giacenti presso l'apposita sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti; considerato che un saldo positivo tra entrate e spese inizierà a verificarsi nel 1997 e che tale saldo sarà a regime (360 miliardi annui) soltanto nel 2000, le disponibilità di cui sopra potranno essere totalmente reintegrate - soltanto in termini di valore nominale - all'inizio del 2006.

Tutte le cifre finora esposte si riferiscono alla totalità degli oneri effettivi espressamente indicati dalla legge; da un punto di vista formale, peraltro, la norma di copertura (art. 10) oltre a non tener conto, come già indicato, della riduzione di oneri derivante

dalle modifiche al testo originario dell'art. 2 primo comma, non contiene alcun riferimento a taluni nuovi oneri introdotti nel corso del dibattito parlamentare, e contenuti negli articoli 2-bis, 2-ter e 3-bis.

Se la copertura degli oneri indicati appare nel complesso valida, così non può dirsi delle quantificazioni ad essi sottostanti.

Premesso infatti che le numerose modifiche apportate al testo originario rendono la relazione tecnica scarsamente utilizzabile, va rilevato che la maggior parte delle norme attribuisce posizioni soggettive perfette sulla base di parametri prefissati ad una platea di beneficiari di incerta determinazione: ciò vale, ad esclusione degli interventi diretti al ripristino di opere pubbliche, che si configurano come «tetti di spesa», per tutti i benefici diretti a soggetti privati previsti dagli artt. da 1 a 4 (provvidenze a favore dei proprietari di beni mobili ed immobili colpiti dalle alluvioni; concorso statale al pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi dal Mediocredito e di quelli a carico di imprese artigiane; interventi a favore di imprese danneggiate). Sarebbe perciò stato particolarmente importante disporre di stime particolareggiate dei danni, stime che invece appaiono di larga massima e non sono in alcun modo supportate dalla relazione tecnica, che è sostanzialmente priva di elementi per la verifica delle quantificazioni operate.

Anche l'intervento finanziariamente più cospicuo (oneri per l'erogazione di contributi ai proprietari di beni danneggiati - art. 1), in un primo tempo previsto in 2.000 miliardi, è stato ridotto a 1.900 sulla base di una stima di danni successivamente fornita dal Ministero dell'interno, nonostante l'ampliamento della platea dei beneficiari - derivante da emendamenti approvati in sede di conversione - dai soli proprietari di beni mobili distrutti o perduti anche ai proprietari di beni mobili danneggiati.

Manca infine totalmente la quantificazione degli oneri derivanti da una serie di modifiche al testo originario apportate in sede di conversione, contenute in particolare negli articoli 9 (ampliamento dei periodi di corresponsione dell'indennità prevista per i lavoratori sospesi o ad orario ridotto a causa dell'alluvione), 12-ter (estensione al 1995 della deducibilità dal reddito di impresa delle erogazioni con finalità di sostegno alle popolazioni alluvionate) e 12 sexies (ammortizzabilità in più esercizi dei danni subiti a causa dell'alluvione).

Conclusivamente, anche se va dato atto che a fronte di danni elevatissimi ed imprevedibili si è provveduto al reperimento di mezzi di copertura effettivi dei conseguenti oneri di ripristino, non può non rilevarsi che non è soddisfatto il presupposto essenziale di una corretta programmazione della spesa - specie quando, come nel caso presente, si tratta prevalentemente di oneri pluriennali e permanenti derivanti dalla creazione di diritti soggettivi nei destinatari dei benefici -, costituito da una esauriente quantificazione degli oneri e della accurata dimostrazione del procedimento seguito.

3.4 Legge n. 93 del 27.3.95, di conversione del D.L. n. 30 del 31.1.95 - «Misure urgenti per la ripresa della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza ambientale dell'ottobre 1994».

La legge in oggetto prevede la corresponsione di indennità nel settore produzione ittica (premio per fermo pesca) per complessivi 55,8 miliardi (art. 1 comma 1), nonché la corresponsione di premi ai mitilicoltori per 10 miliardi (art. 1 comma 3); inoltre è autorizzata l'effettuazione di una campagna di prevenzione e informazione per una spesa di 2 miliardi.

Premesso che la relazione tecnica è scarsamente utilizzabile per le significative modifiche apportate al testo in sede di conversione, va rilevato che mentre gli stanziamenti per il secondo ed il terzo intervento sopra indicati si configurano come tetti di spesa, la formulazione della disposizione concernente il premio per fermo pesca appare concedere un diritto soggettivo all'ottenimento del contributo nella misura predeterminata, così da non consentire, in assenza di ulteriori elementi circa il numero dei beneficiari - che la relazione tecnica, molto sommaria, non indica - una valutazione sulla congruità dei mezzi finanziari approntati.

Peraltro, al fine di consentire la disponibilità di maggiori elementi di giudizio si sarebbe ben potuto indicare, nella relazione tecnica del disegno di legge di conversione dell'ultimo decreto-legge, il numero delle domande pervenute ai sensi del precedente decreto-legge non convertito, tanto più che il termine di presentazione delle domande fissato da quest'ultimo era largamente scaduto al momento della presentazione al Parlamento del disegno di legge di conversione del decreto successivo.

Per quanto riguarda la copertura, va posto in evidenza che agli oneri relativi al 1994 (30,6 miliardi) si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di due distinti Fondi (Fondo di solidarietà in agricoltura e Fondo centrale per il credito peschereccio), sulla cui capienza non vengono forniti elementi; peraltro, l'effettuazione della spesa è subordinata al versamento in entrata di tali disponibilità e alla loro conseguente assegnazione ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'amministrazione competente.

3.5 Legge n. 95 del 29.3.95, di conversione del D.L. n. 26 del 31.1.95 «Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali».

La legge in argomento contiene due distinte previsioni di spesa.

La prima (art. 1 comma 4) autorizza la complessiva spesa di 500 miliardi (100 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e 300 per il 1996) per le varie finalità di cui all'art. 1 stesso.

Sotto il profilo della quantificazione non vi è nulla da osservare, in quanto il meccanismo di erogazione è tale per cui l'onere effettivo non può superare l'importo dello stanziamento.

Per quanto riguarda la copertura, la norma fa rinvio allo stanziamento iscritto al cap. 7830 dello stato di previsione del Tesoro per il 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Non si tratta peraltro di utilizzo di disponibilità di bilancio in senso tecnico (art. 11 ter comma 1 lett. c) della legge 468) ma soltanto dell'effetto del protrarsi della disposizione di spesa al di là dell'esercizio di origine per effetto della vigenza di successivi decreti-legge di analogo contenuto. La copertura sostanziale - quale risulta dall'ultimo decreto-legge emanato nel 1994 (n. 658 del 30.11) - è invece operata per il 1994 mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 comma 1 del D.L. 415/92, convertito, con modificazioni, con legge 488/92 e per il biennio successivo mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro del fondo speciale di parte capitale.

La seconda previsione di spesa è contenuta all'art. 8, che dispone la proroga dal 20 gennaio al 31 dicembre 1995 della sospensione dei termini di versamento di alcune imposte in favore delle piccole e medie imprese creditrici dell'EFIM e dalle società da esso controllate; il relativo onere - quantificato in 35 miliardi - è posto a carico delle disponibilità della gestione liquidatoria.

Al riguardo, visto che anche in questo caso manca qualsiasi ricognizione delle disponibilità della gestione stessa, e considerato altresì che proprio in coincidenza con l'adozione del decreto-legge il Commissario liquidatore ha sottolineato l'insufficienza dei fondi a disposizione, l'effettiva copertura del nuovo onere desta notevoli perplessità.

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) tabelle riepilogative dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) schede analitiche delle tipologie di copertura.

L'ESTENSORE
F.to Paolo NERI

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe CARBONE

Depositata in segreteria il 27 luglio 1995

IL DIRIGENTE
F.to Eleonora ADORNATO

APPENDICE

Per ragioni informatiche è stato adottato il sistema inglese di punteggiatura, sicché il puntino separa i decimali, mentre la virgola separa le migliaia.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 1

ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
GENNAIO-APRILE 1995

N	LEGGE (a)		GAZZ UFF		CONVERSIONE D L n	SCHEDE COPERTURA (b)	INIZIATIVA
	N	DATA	N	DATA			
1	736	22-12-94	3	4- 1-95			Govern.
2	737	17-12-94	4	5- 1-95	621/94	1	"
3	738	27-12-94	-	"	643/94	2	"
4	747	29-12-94	7	10- 1-95		3	"
5	12	2- 1-95	14	18- 1-95			"
6	13	"	"	"			"
7	14	"	"	"			"
8	15	"	"	"			"
9	16	"	"	"			"
10	17	"	"	"			"
11	18	"	"	"		4	"
12	22	21- 1-95	18	23- 1-95	646/95	5/10	"
13	35	16- 2-95	40	17- 2-95	691/94	11	"
14	36	"	41	18- 2-95			Parlam.
15	43	23- 2-95	46	26- 2-95		12	"
16	45	24- 2-95	47	25- 2-95	717/94		Govern.
17	46	"	48	27- 2-95	727/94	13	"
18	51	15- 2-95	27	"		14	"
19	52	"	"	"		15	"
20	53	"	"	"		16	"
21	54	"	"	"		17	"
22	62	1- 3-95	54	6- 3-95	5/95		"
23	63	8- 3-95	56	8- 3-95	4/95		"
24	68	13- 3-95	61	14- 3-95	50/95		"
25	73	8- 3-95	65	18- 3-95		18	"
26	74	"	"	"		19	"
27	75	"	"	"		20	"
28	76	8- 3-95	"	"			"
29	84	22- 3-95	68	22- 3-95	21/95	21/24	"
30	85	"	69	23- 3-95	41/95	25/29	"
31	93	"	76	31- 3-95	30/95	30/32	"
32	95	29- 3-95	77	1- 4-95	26/95	33/34	"
33	99	27- 3-95	73	3- 4-95		35	Parlam.
34	102	5- 4-95	80	5- 4-95			"
35	104	7- 4-95	84	10- 4-95	32/95		Govern.
36	113	12- 4-95	92	20- 4-95		36/37	"
37	116	"	46	22- 4-95		38	"
38	124	"	49	28- 4-95		39	"
39	125	"	"	"			"
40	126	"	"	"		40	"
41	127	"	"	"			"
42	128	"	"	"		41	"
43	129	"	"	"			"
44	130	29- 4-95	99	29- 4-95		42	"
45	145	12- 4-95	50	"			"
46	146	"	"	"		43	"
47	147	"	"	"			"
48	148	"	"	"		44	"
49	149	"	"	"		45	"
50	150	"	"	"		46	"
51	151	"	"	"		47	"

(a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.

(b) Le leggi per le quali è omessa l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri-finanziari espressi.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONERI FINANZIARI INDICATI DA LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
GENNAIO-APRILE 1995

TAVOLA 2

(importi in milioni)

Num Legge	1994	1995	1996	1997 (*)	Oneri pluriennali	Oneri permanenti
737	100.000	0	0	0	0	0
738	0	775.000	550.000	(550.000)	550.000 fino al 2014	0
747	0	8.000	8.000	(8.000)		8.000
18	0	20.000	20.000	20.000		20.000
22	1 320.000	40.200	48.000	(27.000)	27.000 fino al 2015	0
35	0	2.745.000	2.115.000	733.000	720.000 (1998) - 630.000 (1999)	390.000
43	0	23.800	0	0	0	0
46	0	800.000	0	0	0	0
51	0	7.000	7.000	7.000		7.000
52	0	10	10	10		10
53	33	33	33	(33)		33
54	170	170	170	(170)		170
73	0	104	93	104		104
74	30	30	30	(30)		30
75	0	33	33	33		33
84	285.000	0	0	0	0	0
85	0	300.000	1.540.000	1.540.000	540.000 fino al 2005	7
93	30.600	37.200	0	0	0	0
95	100.000	100.000	300.000	0	0	0
99	0	738	738	738		738
113	3.670	5.280	2.140	(2.140)		2.140
116	0	0	935	550		550
124	25	25	25	(25)		25
126	15	15	15	(15)		15
128	49	49	49	(49)		49
130	0	153.000	442.000	450.000		450.000
146	0	329	329	329		329
148	13	6	13	0	0	0
149	19	19	19	(19)		19
150	28	12	28	0	0	0
151	10	10	10	0	0	0
Tot.	1.839.662	5.016.063	5.034.670	3.329.245		

(*) Sono stati identificati tra parentesi gli oneri untriennali relativi al 1997 (587.481 milioni)

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 3
 QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA
 GENNAIO-APRILE 1995

(importi in milioni)

	1994	%	1995	%	1996	%	1997	%	Totale
Fondi speciali:									
- parte corrente	1.434.062	31,78	860.063	19,06	1.409.670	31,24	808.764	17,92	4.512.559
- conto capitale	0	0,00	1.053.000	31,67	1.282.000	38,56	990.000	29,77	3.325.000
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa	275.000	57,89	200.000	42,11	0	0,00	0	0,00	475.000
Disponibilità di bilancio:									
- parte corrente	0	0,00	8.000	50,00	8.000	50,00	0	0,00	16.000
- conto capitale	0	0,00	20.000	33,33	20.000	33,33	20.000	33,33	60.000
Nuove o maggiori entrate	0	0,00	2.845.000	46,69	2.315.000	37,99	933.000	15,31	6.093.000
Mezzi diversi	130.600	81,32	30.000	18,68	0	0,00	0	0,00	160.600
Totale	1.839.662	12,56	5.016.063	34,26	5.034.670	34,38	2.751.764	18,79	14.642.159

SCHEDA N. 1

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 17 dicembre 1994, n. 737.

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, recante attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune.

Articolo 2

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

I ANNO ==> 94 Importo . . . 100.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 2

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 27 dicembre 1994, n. 738.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM.

Articolo 11

Comma 2

Oggetto della disposizione:
Vedi legge.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

I ANNO ==> 95	Importo . .	775.000
II ANNO ==> 96	Importo . .	550.000

CORR. PLURIENN.

(AMMORTAM. MUTUI - DURATA 20 ANNI - IMPORTO ANNUO 550.000)

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 3

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 29 dicembre 1994, n. 747.

Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.

Articolo 4

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

3. UTILIZZO DI DISPONIBILITÀ DI BILANCIO

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

a carico del capitolo 3150

con riduzione del capitolo

I ANNO ==> 95 Importo . . 8.000

II ANNO ==> 96 Importo . . 8.000

ONERE A REGIME: 8.000

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 4

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 2 gennaio 1995, n. 18.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ed il Governo della Repubblica italiana sul Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo e Parigi 19 marzo 1993.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

3. UTILIZZO DISPONIBILITÀ DI BILANCIO

Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

(X) a carico del capitolo 7706

() con riduzione del capitolo

I ANNO ==> 95	Importo . .	20.000
II ANNO ==> 96	Importo . .	20.000
III ANNO ==> 97	Importo . .	20.000

ONERE A REGIME: 20.000

CAP. PERM.

SCHEDA N. 5

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 21 gennaio 1995, n. 22.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

Articolo 1

Comma 4

Oggetto della disposizione:

Concorso dello Stato sui mutui contratti dagli enti locali colpiti.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I ANNO ==> 96 Importo . . . 48.000

II ANNO ==> 97 Importo . . . 27.000

CORR. UT. DIFF. PLURIENN. (ONERI AMMORTAM. MUTUI - DURATA 20 ANNI)

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 6

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 21 gennaio 1995, n. 22.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

Articolo 2

Comma 5

Oggetto della disposizione:

Istituzione di un Comitato per il periodo d'emergenza.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

I ANNO ==> 94 Importo . . . 1.100.000

CORR. TEMP. UT. DIFF.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 7

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 21 gennaio 1995, n. 22.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

Articolo 7

Comma 8

Oggetto della disposizione:

Utilizzazione di lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nei comuni sinistrati.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

I ANNO ==> 94 Importo . . . 120.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 8

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 21 gennaio 1995, n. 22.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

Articolo 10

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole.

6. COPERTURA CON MEZZI DIVERSI

Si utilizzano le disponibilità di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, disciplinato dalla legge 14/2/92, n. 185.

I ANNO ==> 94 Importo . . . 100.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 9

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 21 gennaio 1995, n. 22.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

Articolo 12-bis

Comma 5

Oggetto della disposizione:

Provvidenze a favore dei parenti delle vittime.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- () Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

I ANNO ==> 95 Importo . . . 10.200

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 10

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 21 gennaio 1995, n. 22.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

Articolo 14-bis

Comma 5

Oggetto della disposizione:

Facilitazioni fiscali a favore delle popolazioni colpite.

6. COPERTURA CON MEZZI DIVERSI.

Utilizzo di parte della quota di pertinenza dello Stato del fondo di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

I ANNO ==> 95 Importo . . 30.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 12

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

Articolo 6

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero dell'interno.

I ANNO ==> 95 Importo . . . 23.800

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 13

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 24 febbraio 1995, n. 46.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per lo avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria.

Articolo 1

Comma 3

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

I ANNO ==> 95 Importo . . . 800.000

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 14

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 15 febbraio 1995, n. 51.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 95	Importo . .	7.000
II ANNO ==> 96	Importo . .	7.000
III ANNO ==> 97	Importo . .	7.000

ONERE A REGIME: 7.000

CORR. PERM.

(C.F.D. Svizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 15

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 15 febbraio 1995, n. 52.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l'11 marzo 1994.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 95	Importo . .	10
II ANNO ==> 96	Importo . .	10
III ANNO ==> 97	Importo . .	10

ONERE A REGIME: 10

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 16

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 15 febbraio 1995, n. 53.

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- () Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 94	Importo . .	33
II ANNO ==> 95	Importo . .	33
III ANNO ==> 96	Importo . .	33

ONERE A REGIME: 33

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 17

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 15 febbraio 1995, n. 54.

Ratifica ed esecuzione del protocollo sulla protezione ambientale al trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid, il 4 ottobre 1991.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- () Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 94	Importo . .	170
II ANNO ==> 95	Importo . .	170
III ANNO ==> 96	Importo . .	170

ONERE A REGIME: 170

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 18

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 marzo 1995, n. 73.

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 95	Importo . .	104
II ANNO ==> 96	Importo . .	93
III ANNO ==> 97	Importo . .	104

ONERE A REGIME: 104

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 19

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 marzo 1995, n. 74.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 luglio 1992.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 94	Importo . .	30
II ANNO ==> 95	Importo . .	30
III ANNO ==> 96	Importo . .	30

ONERE A REGIME: 30

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 20

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 8 marzo 1995, n. 75.

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 95	Importo . .	33
II ANNO ==> 96	Importo . .	33
III ANNO ==> 97	Importo . .	33

ONERE A REGIME: 33

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 21

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 marzo 1995, n. 84.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Articolo 1

Comma 5

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione legislativa: art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
(X) con utilizzo del cap. 7294

I ANNO ==> 94 Importo . . . 70.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 22

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 marzo 1995, n. 84.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21,
recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Articolo 1

Comma 5

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione legislativa: art. 17, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240.

(X) con utilizzo del cap. 7309 - Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione

I ANNO ==> 94 Importo . . . 10.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 23

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

(Importi in milioni)

Legge 22 marzo 1995, n. 84.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Articolo 1

Comma 5

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione legislativa: vedi schede precedenti.

(X) con utilizzo del cap. 7294 - conto residui Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione - per L. 65 mld;

(X) con utilizzo del cap. 7309 - conto residui Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione - per L. 30 mld.

I ANNO ==> 94 Importo . . . 95.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 24

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 marzo 1995, n. 84.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Articolo 1

Comma 5

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- () Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero del tesoro.

I ANNO ==> 94 Importo . . . 110.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 25

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 marzo 1995, n. 85.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

Articolo 9

Comma 4

Oggetto della disposizione:

Interventi per lo sviluppo delle aree depresse.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero del tesoro.

I ANNO ==> 96	Importo . .	540.000
II ANNO ==> 97	Importo . .	540.000

CAP. PLURIENN. (limite impegno decennale)

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 26

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 marzo 1995, n. 85.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

Articolo 47-quinquies

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Assegno e detrazioni fiscali per il nucleo familiare.

4. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE COMPORTANTI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE O MINORI SPESE.

Disposizione legislativa: la presente legge.

Natura delle entrate:

- tributarie
 contributive
 tariffarie
 altre

I ANNO ==>	95	Importo . .	100.000
II ANNO ==>	96	Importo . .	200.000
III ANNO ==>	97	Importo . .	200.000

CORR.

SCHEDA N. 27

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 marzo 1995, n. 85.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

Articolo 47-quinquies

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA.

Disposizione legislativa: art.1, comma 4 della legge 725/94.

I ANNO ==> 95 Importo . . . 200.000

CORR.

SCHEMA N. 28

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 marzo 1995, n. 85.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

Articolo 47-quinquies

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero del tesoro

I ANNO ==> 96	Importo . .	400.000
II ANNO ==> 97	Importo . .	400.000

CORR.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 29

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 marzo 1995, n. 85.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

Articolo 47-quinquies

Comma 3

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I ANNO ==> 96 Importo . . . 400.000

II ANNO ==> 97 Importo . . . 400.000

CORR. UTILIZZO DIFFORME

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 30

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 marzo 1995, n. 93.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza ambientale dell'ottobre 1994.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

6. COPERTURA CON MEZZI DIVERSI

Utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 183.

I ANNO ==> 94 Importo . . 28.600

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 31

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 marzo 1995, n. 93.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza ambientale dell'ottobre 1994.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

6. COPERTURA CON MEZZI DIVERSI

Utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

I ANNO ==> 94 Importo . . 2.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 32

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 22 marzo 1995, n. 93.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, recante misure urgenti per la ripresa della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza ambientale dell'ottobre 1994.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro)
() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero del tesoro

I ANNO ==> 95 Importo . . 37.200

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 33

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 29 marzo 1995, n. 95.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.

Articolo 1

Comma 4

Oggetto della disposizione:

Imprenditorialità giovanile.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione legislativa: art. 1, comma 1, del d.l. 22/10/92, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/12/92, n. 488.

I ANNO ==> 94 Importo . . . 100.000

NOTA: è stata indicata la modalità di copertura effettiva, risultante dai provvedimenti d'urgenza emanati nel 1994. La legge di conversione indica, invece, il capitolo dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, su cui erano stati allocati i fondi in conseguenza dei provvedimenti stessi.

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 34

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 29 marzo 1995, n. 95.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.

Articolo 1

Comma 4

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero del tesoro.

I ANNO ==> 95 Importo . . . 100.000

II ANNO ==> 96 Importo . . . 300.000

NOTA: vedi scheda precedente.

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 35

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 27 marzo 1995, n. 99.

Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero di grazia e giustizia.

I ANNO ==> 95	Importo . .	738
II ANNO ==> 96	Importo . .	738
III ANNO ==> 97	Importo . .	738

ONERE A REGIME: 738

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 36

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 12 aprile 1995, n. 113.

Concessione dei contributi ordinari al Piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) e di un contributo straordinario all'Istituto italo-latino-americano.

Articolo 2

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 94	Importo . .	3.670
II ANNO ==> 95	Importo . .	4.280
III ANNO ==> 96	Importo . .	2.140

ONERE A REGIME: 2.140

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 37

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 12 aprile 1995, n. 113.

Concessione dei contributi ordinari al Piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) e di un contributo straordinario all'Istituto italo-latino-americano.

Articolo 2

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- () Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 95 Importo . . . 1.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 38

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 12 aprile 1995, n. 116.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI).

Articolo 25

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Deduzioni agli effetti IRPEF (art. 16).

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello statuto di previsione del Ministero del tesoro)
- () Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello statuto di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.

I ANNO ==> 96	Importo . .	935
II ANNO ==> 97	Importo . .	550

ONERE A REGIME: 550

CORR. PERM.

SCHEMA N. 39

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 12 aprile 1995, n. 124.

Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 94	Importo . .	25
II ANNO ==> 95	Importo . .	25
III ANNO ==> 96	Importo . .	25

ONERE A REGIME: 25

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 40

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 12 aprile 1995, n. 126.

Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 94	Importo . .	15
II ANNO ==> 95	Importo . .	15
III ANNO ==> 96	Importo . .	15

ONERE A REGIME: 15

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 41

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 12 aprile 1995, n. 128.

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 94	Importo . .	49
II ANNO ==> 95	Importo . .	49
III ANNO ==> 96	Importo . .	49

ONERE A REGIME: 49

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 42

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 29 aprile 1995, n. 130.

Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Articolo 1

Comma 4

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero dell'interno.

I ANNO ==> 95	Importo . .	153.000
II ANNO ==> 96	Importo . .	442.000
III ANNO ==> 97	Importo . .	450.000

ONERE A REGIME: 450.000

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 43

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 12 aprile 1995, n. 146.

Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 95	Importo . .	329
II ANNO ==> 96	Importo . .	329
III ANNO ==> 97	Importo . .	329

ONERE A REGIME: 329

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 44

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 12 aprile 1995, n. 148.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania sulla cooperazione nel campo turistico e dell'ambiente, fatto ad Ancona il 13 luglio 1991.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- () Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==>	94	Importo . .	13
II ANNO ==>	95	Importo . .	6
III ANNO ==>	96	Importo . .	13

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 45

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 12 aprile 1995, n. 149.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l'11 dicembre 1991.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==>	94	Importo . .	19
II ANNO ==>	95	Importo . .	19
III ANNO ==>	96	Importo . .	19

ONERE A REGIME: 19

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 46

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 12 aprile 1995, n. 150.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma l'8 luglio 1991.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro) () Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 94	Importo . .	28
II ANNO ==> 95	Importo . .	12
III ANNO ==> 96	Importo . .	28

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 47

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

(Importi in milioni)

Legge 12 aprile 1995, n. 151.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione e di scambi cinematografici tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco, con norme di procedura, fatto a Rabat il 29 luglio 1991.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 94	Importo . .	10
II ANNO ==> 95	Importo . .	10
III ANNO ==> 96	Importo . .	10

CORR. TEMP.